



ACCORDO

TRA

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA (*nel seguito denominata Unibas*), con sede legale in Potenza alla Via Nazario Sauro n. 85, C.F.: 96003410766, rappresentata dal Rettore pro tempore e legale rappresentante Prof. Ignazio M. MANCINI, domiciliato per la carica presso la suindicata sede e a tanto autorizzato in forza di delibera del Consiglio di amministrazione del 26 maggio 2022,

E

l'UNIVERSITÀ POPOLARE DI TRIESTE (*nel seguito denominata UPT*), con sede e domicilio in Trieste, Piazza del Ponterosso n. 6, C.F. n. 80011330323, agli effetti del presente atto rappresentata dal Presidente legale rappresentante Dott. Emilio Fatovic, domiciliato per la carica presso la suindicata sede;

di seguito congiuntamente le Parti

PREMESSO CHE

- Unibas persegue, quali fini primari, la ricerca e la formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento, della sostenibilità e della valorizzazione del merito;
- Unibas promuove la diffusione di una cultura fondata sui valori universali del rispetto della persona, dei diritti umani, della pace, della salvaguardia dell'ambiente e della solidarietà;
- Unibas favorisce il contributo dei singoli a libere forme associative e riconosce il valore del volontariato e del terzo settore;
- UPT riconosciuta quale Ente culturale e di istruzione con Decreto 24 novembre 1954, n. 38, del Commissario Generale del Governo per il Territorio di Trieste, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 4, del 30 novembre 1954, promuove l'istruzione e l'educazione dei cittadini, istituendo e svolgendo corsi di lingue e cultura varia, organizzando conferenze, concerti, spettacoli teatrali e cinematografici, manifestazioni artistiche, attività turistiche, ricreative e di formazione professionale, concedendo borse di studio (anche a cittadini italiani che si recano all'Estero ed a cittadini stranieri che vengono in Italia);
- UPT attua iniziative, interventi e attività culturali e didattiche di ogni genere, intese alla conservazione dell'identità del gruppo nazionale italiano nelle Repubbliche di Slovenia e di Croazia e negli altri Stati successori alla Ex-Jugoslavia, ai suoi rapporti con la Nazione d'origine ed al mantenimento delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del Gruppo nazionale medesimo, nonché la diffusione della lingua e della cultura italiana favorendo anche attività di sviluppo economico e sociale del gruppo nazionale italiano, anche in sinergia con altre organizzazioni rappresentative delle comunità nazionali italiane nei Paesi successori alla Ex-Jugoslavia e del mondo degli esuli;
- UPT può operare quale ente accreditato di formazione e di cultura presso la competente struttura regionale, in percorsi di Alta Formazione Europea sull'economia circolare e sulla sostenibilità;
- UPT collabora con Atenei Nazionali ed Internazionali nell'organizzazione dei percorsi universitari specifici, sia curricolari che di post formazione e può proporsi quale centro di formazione certificata di



docenti, accreditato presso il MIUR;

- UPT può aderire ad associazioni, organismi ed istituti aventi finalità simili o affini. L'UPT attua iniziative, interventi e attività culturali e didattiche di ogni genere, intese alla conservazione dell'identità italiana svolgendo e promuovendo attività di ricerca e divulgazione culturale storica e favorendo anche attività di sviluppo economico e sociale del gruppo nazionale italiano, anche in sinergia con altre organizzazioni rappresentative delle comunità nazionali nei Paesi successori alla ex Jugoslavia;
- UPT è attiva nel settore dell'educazione, istruzione e della cultura, della ricerca e dello sviluppo sostenibile svolgendo attività di formazione professionale in tutti i settori, rivolgendosi a cittadini dell'Unione Europea e degli Stati dell'area Balcanica e mediterranea;
- L'Ente può collaborare con Associazioni ed Enti della Comunità Nazionale Italiana presenti nei paesi dell'Ex-Jugoslavia e con organismi ed Associazioni rappresentative del mondo degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati e può collaborare con Enti pubblici e privati, mediante apposite convenzioni e accordi;
- UPT persegue i propri scopi anche attraverso il pagamento di quote sociali per la partecipazione ad organismi ed istituti aventi medesime finalità statutarie, con particolare riguardo allo svolgimento di attività culturali e didattiche e di sviluppo economico e sociale ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia;
- UPT nell'ambito del processo verbale del 24 e 25 maggio 1995 negli accordi italo-sloveni per il programma di collaborazione culturale fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia ai sensi dell'Art.8 del Trattato di Osimo, ha la competenza dell'organizzazione dei seminari di aggiornamento e formazione del corpo docente delle scuole slovene con lingua d'insegnamento italiana. Tale attività si concretizza nell'ambito del Seminario Itinerante Triennale Regionale e per il triennio 2022/2024, che corrisponderà alle edizioni n°54, 55 e 56 per le quali è stata individuata la Regione Basilicata e nello specifico attraverso il protocollo con l'Università della Basilicata;
- Può inoltre esercitare attività secondarie e strumentali rispetto alle attività indicate in precedenza;

CONSIDERATO CHE

Unibas e UPT convengono sul promuovere e migliorare l'istruzione e l'educazione dei cittadini, istituendo e svolgendo attività di formazione ed aggiornamento sulle tematiche della lingua e della cultura italiana, organizzando conferenze, manifestazioni artistiche, attività turistiche, ricreative e di formazione professionale;

Unibas e UPT condividono la necessità di promozione della "Cultura dell'Italia" verso l'opinione pubblica e convengono sull'opportunità di fornire il proprio contributo allo sviluppo di una politica di informazione e formazione mirata ad una vera e propria rivalutazione del ruolo della dimensione del sistema Italia;

In tale ambito, Unibas e UPT sono concordi sull'opportunità di instaurare rapporti di collaborazione nelle diverse aree di comune interesse nonché di realizzare potenziali partenariati strategici nei campi della ricerca, dell'innovazione e della sperimentazione, della formazione, dell'istruzione, del diritto e della



cultura italiana, dell'ambiente fisico e della sua dinamica, della biodiversità e della sua tutela, della salvaguardia del patrimonio nazionale;

UPT in particolare, nell'ambito delle proprie competenze ed attività, intravede nella cooperazione con il mondo universitario un'opportunità di crescita umana e professionale nonché la base essenziale per una sempre maggiore integrazione, all'interno del sistema paese, tra società civile e associativismo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2 - Oggetto

Unibas e UPT e loro rispettive articolazioni, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi vigenti, concordano di realizzare una collaborazione didattico scientifica su temi di interesse comune con particolare riferimento ad iniziative, interventi e attività culturali e didattiche di ogni genere, intese alla conservazione e alla tutela della cultura e dell'identità italiana svolgendo e promuovendo attività di ricerca e divulgazione culturale storica e favorendo anche attività di sviluppo economico e sociale nelle comunità nazionali nei Paesi successori alla ex Jugoslavia.

Art. 3 - Tematiche di interesse

La collaborazione fra Unibas e UPT si incentrerà prioritariamente sulle seguenti azioni tematiche:

1. sviluppo ed attività di ricerca, progetti od iniziative legati alle esigenze delle Università nell'ambito dell'italianesimo riconosciuto quale aspetto imprescindibile culturale, sociale, geopolitico e di sicurezza e crescita dell'Italia dal quale dipende la prosperità e del successo economico nazionale ed europeo;
2. organizzazione e sviluppo di progetti formativi, di workshop, di seminari, di master congiunti, di corsi di formazione e di lectio magistralis di alti rappresentanti delle Parti su tematiche di interesse;
3. produzione di pubblicazioni e documenti congiunti su riviste specializzate e di settore;
4. iniziative di tirocinio pratico e stage a favore di studenti o di dipendenti delle Parti che avranno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà a connotazione dell'italianità;
5. sviluppo di attività e progetti aventi ad oggetto l'approfondimento di tematiche di interesse storico, incluso il recupero e la pubblicazione di materiale documentario presente presso l'archivio del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno e degli altri Centri di Ricerca in Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Serbia e Bosnia, anche con il coinvolgimento della Deputazione di Storia Patria della Basilicata, ai quali le Parti sono collegate istituzionalmente, la divulgazione dei risultati dell'attività attraverso conferenze, iniziative formative anche attraverso modalità multimediali e di rete;
6. sviluppo di partenariati strategici in progetti ed attività di ricerca con/e a favore del Gruppo Etnico Italiano nei Paesi dell'Ex Jugoslavia;
7. coinvolgimento del mondo giovanile studentesco comunitario nazionale italiano nei Paesi dell'Ex Jugoslavia nell'ambito di scambi scolastici periodici e reciproci a progetto congiunto;



8. la realizzazione di progetti Europei in partenariato;
9. il coinvolgimento e la partecipazione delle Parti in progetti indicati dal Comitato Tecnico Scientifico dell'UPT;

Art. 4 - Obblighi delle Parti

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a concordare con l'altra le attività da sviluppare e svolgere ed a favorire lo svolgimento di eventi congiunti. A tale scopo saranno redatte delle "schede di progetto" approvate da entrambe le parti, contenenti le modalità esecutive, i contributi delle singole parti, eventuale individuazione e suddivisione delle responsabilità.

In particolare, su base di non interferenza con le attività prioritarie e i compiti istituzionali, Unibas e UPT si impegnano a mettere a disposizione le proprie strutture e professionalità, nonché informazioni di specifico interesse per la formulazione di proposte di progetto congiunte e per la realizzazione delle relative attività.

La presente attività di collaborazione dovrà avvenire nel quadro delle disposizioni amministrative di ciascuna Parte e nel limite delle proprie disponibilità finanziarie.

Ciascuna Parte provvederà al pagamento delle competenze stipendiali del proprio personale.

Art. 5 - Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte

Il personale di ciascuna delle Parti, che eventualmente si dovesse recare presso la sede dell'altra Parte per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto ad uniformarsi alle norme comportamentali, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso, anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

In particolare lo stesso personale potrà essere edotto, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti ivi vigenti e potrà essere chiamato a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovrà scrupolosamente attenersi.

Art. 6 - Attività mediatica

Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Accordo, ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti. Tali attività saranno volte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione dell'immagine e dell'impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione. A tal fine le Parti s'impegnano a designare e comunicare alla controparte i nomi dei propri referenti per le attività di comunicazione. Le Parti, inoltre, esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente Accordo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

Art. 7- Responsabilità civile

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 8 - Copertura assicurativa



Ciascun Ente provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, potrà essere chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

È in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa da parte dei contraenti per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti.

Art. 9 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l'attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i rispettivi fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 11 - Salvaguardia dei compiti istituzionali

Le Parti forniscono le prestazioni di cui al presente Accordo in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni tecniche fornite dall'altra Parte e/o, se istituito, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico - Scientifico, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità. Qualora l'attività derivante dal presente Accordo possa, anche solo potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con i compiti istituzionali o le risorse finanziarie delle Parti contraenti, le medesime si riservano il diritto di recedere, per giusta causa, dandone comunicazione a mezzo PEC.

Le indicazioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali Accordi attuativi discendenti.

Art. 12 - Referenti per l'attuazione dell'Accordo

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà assicurata da un Referente nominato da ciascuna Parte.

Il Referente per Unibas è individuato nella persona del prof. Michele Greco.

Il Referente per UPT è individuato nella persona del dott. Fabrizio Somma.



Art. 13 - Comitato Tecnico – Scientifico

Le Parti convengono di procedere all'istituzione di un Comitato Tecnico – Scientifico composto da 4 membri, di cui due designati da Unibas e due designati da UPT, coadiuvato da eventuali ulteriori collaboratori in caso di tematiche di interesse specifico.

Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno per discutere e definire le attività disciplinate dal presente Accordo ed eventuali ulteriori attività che ad esso possono essere ricondotte così come eventuali varianti allo stesso che si dovessero rendere necessarie, stilando un programma di massima delle attività da compiere nel corso dell'anno.

Il Comitato viene convocato su richiesta di una delle Parti, sentito il parere dei Referenti, che concorderanno la data e i temi da trattare indicando, di volta in volta, i membri che ne faranno parte in base agli argomenti da affrontare. Il Comitato Tecnico-Scientifico è istituito anche al fine di promuovere e controllare l'attuazione dell'Accordo, altresì mediante l'attivazione di appositi Tavoli tecnici. Esso riveste carattere tecnico ad elevata specializzazione e non comporta oneri diversi dal mero rimborso spese a carico rispettivamente di ciascun Ente.

Art. 14 - Durata e recesso

Il presente Accordo ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, ed è rinnovabile in seguito ad Accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa valutazione degli organi competenti di ciascuna parte.

Entrambe le Parti si riservano comunque, per sopravvenute necessità istituzionali, di recedere unilateralmente dandone conoscenza all'altra Parte con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della conclusione o del recesso.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli atti esecutivi di cui all'art. 4 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 15 - Modifiche all'Accordo

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse, ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

Art. 16 - Divieto di cessione

Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 17 – Risoluzione

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 18 - Oneri finanziari e costi

Dall'esecuzione del presente Accordo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dell'Unibas e dell'UPT, per gli esercizi finanziari di riferimento. Le Parti sosterranno, ciascuna per quanto



di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni.

Art. 19 - Legge applicabile e Foro competente

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Potenza.

Art. 20 - Registrazione e oneri fiscali

Il presente accordo è prodotto in un (1) unico originale formato da 7 pagine e viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 07.08.1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 5, del D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito con emendamenti dalla Legge 21.02.2014 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

L'accordo è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi del D.P.R. n. 642/72 (Tariffa, Parte I, art. 2) e viene assolta pro-quota dalle Parti.

Ai fini della presente Convenzione, le Parti eleggono domicilio legale nella propria sede in epigrafe indicata.

LETTO, APPROVATO E FIRMATO DIGITALMENTE

Università degli Studi della Basilicata
Il Rettore
Prof. Ignazio Marcello Mancini

Università Popolare di Trieste
Il Presidente
Dott. Emilio Fatovic